



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di CESENATICO

Via del Porto n°14 -Tel. 0547/80028 Fax. 0547/83958
e-mail ucesenatico@mit.gov.it sito web www.guardiacostiera.it/cesenatico

ORDINANZA N° 04/2026

“Punto di fonda”.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cesenatico

VISTA la circolare Titolo “Polizia e Sicurezza dei Porti – Vigilanza Costiera”. Serie II n. 23 in data 26.06.1994;
VISTO Il dispaccio n. 83/051908/II in data 24.10.1996 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
VISTA l’ordinanza n° 09 del 14.04.2006 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico;
RITENUTO necessario individuare una zona di mare da riservare all’ancoraggio delle navi in attesa di operazioni commerciali da e per il porto di Cesenatico, sorgitore privo di zona di pilotaggio;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare/inserire il datum di riferimento delle coordinate geografiche del punto di fonda indicate nell’ordinanza n° 09/2006 di questo Comando;
VISTI lì art. 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

ORDINA

Articolo 1

L’area delimitata da una circonferenza di raggio 0,3 miglia nautiche, avente il centro nel punto di cui al successivo art. 2, costituisce la rada del porto di Cesenatico (allegato 1). In detta area **è vietato** il posizionamento di qualsiasi attrezzatura e l’esercizio di ogni genere di attività che possano costituire o essere di intralcio alle operazioni di ancoraggio;

Articolo 2

Le navi, eccettuate quelle che trasportano merci pericolose, che intendono sostare nella rada di Cesenatico, dovranno dar fondo all’ancora nel punto indicato dalle seguenti coordinate (datum Roma 1940):

PUNTO DI FONDA: Latitudine 44°13’.8 N – Longitudine 012°24’.7 E

A tal fine è fatto obbligo ai Comandanti di bordo, prima di iniziare le operazioni di ancoraggio, di prendere contatto a mezzo VHF CH 16 con l’Autorità Marittima al fine di ottenere l’autorizzazione all’ancoraggio nella posizione di cui sopra.

Articolo 3

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili penalmente e civilmente dei danni che potrebbero arrecare a persone e/o cose per effetto delle loro azioni od omissioni, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164, 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili.

Articolo 4

La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga la precedente ordinanza n. 09/2006 in premessa citata. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di Porto all'indirizzo www.guardiacostiera.gov.it nonché con l'opportuna diffusione tramite e-mail agli enti interessati a vario titolo.

Cesenatico, data della firma digitale

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Emanuela COLI'
documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgvo 82/2005 art. 21

L'ordinanza è consultabile sul sito istituzionale
www.guardiacostiera.gov.it nella sezione "Ordinanze".

PUNTO DI FONDA (all.1)

Lat. 44°13'.8 N – Long. 012°24'.7 E
(Datum Roma 1940)

